



Originale di Determinazione

N. 000565 data 29/05/2023

Classifica

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. CIG: 97599494B4.

IL SEGRETARIO GENERALE SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO

Premesso che è prassi ormai ricorrente, da parte delle diverse Aree nella quali si articola la struttura organizzativa dell'Ente, rappresentare la necessità di procedere ad attività di carattere straordinario che non è possibile fronteggiare con gli organici attuali e che richiede dunque l'assunzione di personale a tempo determinato, prevalentemente di profilo amministrativo e/o tecnico, appartenenti alle Aree di inquadramento professionale degli Operatori esperti o degli Istruttori (ex Cat. B e C);

Richiamato in merito:

- l'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, il quale prevede testualmente quanto segue:
- *“Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato possono essere stipulati nel rispetto degli artt. 19 e seguenti del D. Lgs. n. 81/2015, escluso il diritto di precedenza che si applica al solo personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto. I contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sono disciplinati dagli artt. 30 e segg. del D. Lgs. n. 81/2015, fatta salva la disciplina ulteriore eventualmente prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Non è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali. Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato”;*
- il contratto di somministrazione di lavoro - definito e disciplinato dagli artt. 30 e ss. del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 - rappresenta la massima espressione del principio di flessibilità applicato alla pubblica amministrazione: uno strumento contrattuale dinamico diretto che consente la temporanea utilizzazione e sperimentazione di particolari professionalità, a fronte di esigenze periodiche e collegate a situazioni di urgenza che non possono essere soddisfatte con il personale in servizio presso l'Ente ovvero con personale reclutabile attraverso gli usuali canali previsti dal d.lgs. n. 165/2001;
- l'art.60 del CCNL Funzioni Locali 2019/2021 personale non dirigente, sottoscritto in data 16 novembre 2021, rubricato “Contratto di lavoro a tempo determinato”, ed in particolare il comma 1, che testualmente prevede che: *“Gli enti possono stipulare contratti individuali per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, nel rispetto dell'art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 e, in quanto compatibili, degli articoli 19 e seguenti del D. Lgs. n. 81/2015, nonché dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia”;*

Richiamata la D.G.C. n. 57 del 31/03/2023, ad oggetto “APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2023/2025”, nella quale, all'interno della Sezione 3, “Organizzazione e capitale umano” – nella cui sottosezione 3.3, dedicata alle assunzioni flessibili, è stata prevista l'assunzione di n. 1 figura professionale appartenente all'Area Operatori Esperti (ex Cat. B3), a tempo pieno e determinato, profilo Collaboratore Amministrativo, per la durata di n. 4 mesi, eventualmente prorogabile, da assegnare alla Segreteria del Sindaco, su espressa richiesta scritta pervenuta al Servizio “Organizzazione e Capitale Umano” con nota e.mail dell'U.O.A. “Segreteria del Sindaco” del 23 marzo 2023; in relazione alla citata richiesta, si è provveduto preventivamente a verificare la presenza di eventuali candidati idonei all'interno delle

graduatorie a tempo indeterminato vigenti presso il Comune di San Benedetto del Tronto, in aderenza alle disposizioni di cui all'art. 36 c. 2 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. (c.d. norma "anti-precarariato") ed il controllo effettuato ha dato esito negativo, stante l'assenza di tali graduatorie. Le ragioni di necessità rappresentate nella richiesta, data l'urgenza di provvedere al soddisfacimento del fabbisogno illustrato e l'impossibilità di ulteriori dilazioni, non consentono di attendere gli ordinari tempi di esecuzione di vere e proprie procedure concorsuali; tale figura, pertanto, deve essere reperita facendo ricorso alla somministrazione lavoro, per una spesa potenziale massima complessiva (comprensiva di competenze, oneri, IRAP) quantificata in € 15.000,00;

Atteso che per l'attivazione del citato contratto di somministrazione, è necessario individuare, mediante procedura di evidenza pubblica, un'Agenzia iscritta nell'apposito Albo delle Agenzie per il lavoro istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 276/2003 e s.m.i.:

Ritenuto pertanto di dover provvedere all'espletamento delle procedure a ciò deputate;

Valutato inoltre che:

- l'art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 276/2003 stabilisce che: *"Ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel precedente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'art. 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa"*;
- la pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1571/2018, in linea con il principio espresso dal citato art. 29, chiarisce che il contratto di appalto ha per oggetto una obbligazione di risultato, mentre la somministrazione di lavoro sottende una tipica obbligazione di mezzi (attraverso cui l'Agenzia per il lavoro si limita a fornire prestazioni lavorative organizzate e finalizzate dal committente) e che, pertanto, quest'ultima fattispecie non è riconducibile al contratto di appalto di servizi
- l'art. 1 (*Oggetto e ambito di applicazione*) del d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) così recita: *"Il presente codice disciplina i contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione"*;
- l'art. 4 (*Principi relativi all'affidamento dei contratti pubblici esclusi*) del Codice dei contratti pubblici, impone in ogni caso, per i contratti esclusi dal suo ambito di applicazione, il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;

Ritenuto pertanto - alla luce delle disposizioni richiamate - di non applicare alla presente procedura le norme del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50/2016, se non nei limiti dei principi generali espressi dall'art. 4 dello stesso Codice e delle disposizioni che l'Amministrazione procedente, nell'esercizio del suo potere discrezionale e di autovincolo, riterrà opportuno applicare mediante espresso richiamo nel presente provvedimento;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, debbano provvedere all'assunzione di apposita determina a contrarre, individuando il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 il quale prescrive che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano

di contrarre*omissis*..... individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

Considerato altresì che l'oggetto del presente affidamento non ricade tra le categorie merceologiche per le quali, viceversa, gli enti locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni CONSIP, o degli altri soggetti aggregatori (art. 1, c. 7, del d.l. n. 95/2012, art. 9, c. 3, del d.l. 66/2014, come individuate dai d.P.C.M. del 2016 e del 2018);

Atteso che:

- non sono attualmente in corso presso Consip S.p.a., convenzioni per la prestazione che si intende acquisire alle quali poter *eventualmente* aderire;
- l'articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 come modificato da ultimo dalla legge 145/2018 dispone che: *“Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure [...]”*;

Dato atto che:

- dalle verifiche effettuate sul portale MePA (Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione), risulta presente la categoria merceologica **“Servizi di ricerca, selezione e somministrazione del personale”**, con sottocategoria **“Somministrazione di lavoro”**, ove è possibile acquisire le prestazioni in oggetto;

Precisato che:

- con la presente procedura si intende affidare ad un'Agenzia del Lavoro la somministrazione a tempo pieno determinato per n. 4 mesi, di una figura professionale con profilo di Collaboratore amministrativo (ex Cat. B3), per far fronte a comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo ed eccezionale, assicurando il rispetto del principio di efficacia dell'azione amministrativa, per un importo potenziale massimo, al lordo delle commissioni d'agenzia (*Fee d'Agenzia*) ed Iva, ove dovuta, di Euro 15.000,00 (quindicimila/00);
- in ragione del valore complessivo massimo della somministrazione, è possibile procedere all'individuazione dell'operatore economico - idoneo a garantire il servizio richiesto - mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della L. n. 120/2020, così come modificata dalla legge n. 108/2021;
- il predetto importo ha carattere presuntivo ed è stato determinato sulla base della stima del valore dello stipulando contratto di somministrazione. Il valore reale ed effettivo del contratto sarà determinato *ex post* in ragione delle prestazioni effettivamente richieste nel periodo di vigenza del contratto ed eseguite;
- il contratto avrà una durata massima di mesi 4 (quattro), con inizio, presumibilmente, nel mese di giugno 2023, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto o di esecuzione anticipata dello stesso;
- l'affidamento avverrà sulla piattaforma MePA;
- il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata telematica, attraverso l'invio a Sistema, sul portale MePA, del documento di stipula sottoscritto, con firma digitale, dal dirigente competente;

Dato atto che:

- come chiarito dal MIT con parere n. 757/2020, laddove la Stazione appaltante utilizzi il sistema dell'affidamento diretto, non vanno applicati i criteri selettivi dell'offerta economicamente più vantaggiosa e del minor prezzo, essendo gli stessi inscindibilmente connessi ad una competizione che difetta nell'affidamento diretto;
- in considerazione del valore presunto del servizio, inferiore ad € 40.000,00, non è

necessario procedere al suo inserimento nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi, ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 50/2016;

- è stato acquisito il CIG tramite il sistema SIMOG presso l'ANAC, ai fini sia della tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010 che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici: **97599494B4**;
- per l'acquisizione delle prestazioni in oggetto, trattandosi di prestazioni di natura intellettuale, non trova applicazione l'art. 26, comma 3, del d.lgs. n. 81/2008, relativo alla valutazione dei rischi interferenziali ed al connesso obbligo di redazione del DUVRI;

Atteso che si è provveduto a richiedere un preventivo alla filiale di Ascoli Piceno della società *Manpower S.r.l.*, con sede legale e amministrativa a Milano in via Rossini, 6/8, appartenente al gruppo IVA "ManpowerGroup Italia", P.IVA 10981420960;

Precisato in proposito che è stato rispettato il principio della rotazione, non essendo ravvisabili precedenti affidamenti di pari oggetto in capo alla società affidataria;

Evidenziato che:

1. la società *Manpower S.r.l.*, è in possesso dell'Autorizzazione Ministeriale Prot. n. 1116-SG rilasciata in data 26-11-2004 – ed è iscritta all'Albo informatico delle Agenzie per il Lavoro;
2. il preventivo di spesa presentato a mezzo PEC in data 5 aprile 2023 dalla società citata risulta essere il seguente:

COSTO DI LEGGE	MARGINE DI AGENZIA	IVA SUL MARGINE	TARIFFA ORARIA IVA ESCLUSA
€ 17,77	0,85	0,187	€ 18,62

3. nell'offerta sono inoltre disciplinate le seguenti ulteriori condizioni contrattuali:
 - i costi relativi alla sicurezza sono pari al 3% del Margine di Agenzia;
 - la società si impegna a fornire i seguenti servizi:
 - ricerca del personale secondo le indicazioni dell'Ente;
 - selezione di candidati idonei a ricoprire la mansione descritta dall'Ente;
 - presentazione all'Ente dei candidati in linea con le relative richieste;
 - assunzione dei lavoratori nel rispetto del D. Lgs. n. 81/2015;
 - somministrazione degli stessi;
 - gestione amministrativa dei Lavoratori;
 - ai Lavoratori in somministrazione viene garantito il trattamento economico e contributivo prescritto dalla normativa in vigore; gli stessi sono tutelati con le assicurazioni previdenziali ed assistenziali previste *ex lege*. In particolare, ai Lavoratori è riconosciuta la medesima retribuzione normalmente corrisposta ad un dipendente, di pari livello e con analogia di mansioni, dell'Utilizzatore;
 - al termine di ogni mensilità Manpower emetterà la relativa fattura sulla base delle ore effettivamente lavorate, di eventuali festività ricadenti durante mensilità di riferimento;
 - se il periodo di lavoro in somministrazione dovesse comprendere un giorno festivo, tale giornata verrà retribuita al lavoratore e fatturata all'Utilizzatore alla tariffa dell'ora ordinaria;
 - in caso di malattia e/o infortunio del lavoratore, saranno fatturate all'Utilizzatore le ore di assenza retribuita relative ai primi tre giorni di ciascun periodo di malattia e/o infortunio, nonché le quote di integrazione malattia e/o infortunio, sostenute da Manpower per le giornate di assenza a partire dal quarto giorno dell'evento;
 - qualora l'Utilizzatore preveda l'erogazione dei buoni pasto ai propri dipendenti diretti, il medesimo Utilizzatore fornirà i buoni pasto anche al Lavoratore somministrato;
 - le visite mediche di idoneità alla missione, eventualmente previste, saranno organizzate sulla base del protocollo sanitario dell'Utilizzatore e saranno a carico dello stesso, così come la responsabilità in merito alla sorveglianza sanitaria preventiva e periodica del Lavoratore. Resta inteso che nella sorveglianza sanitaria, così come disposto dall'art. 41, c. 2 D.lgs. n.81/2008, rientrano sia la visita medica preventiva, sia la visita media periodica;

Valutata l'offerta nel suo complesso e ritenuta congrua e conveniente per l'ente in relazione alle

attuali condizioni del mercato e rispondente alle esigenze dell'amministrazione;

Precisato che:

- la citata Agenzia è specializzata nella fornitura dei servizi oggetto del presente provvedimento, anche per la Pubblica Amministrazione, grazie alla lunga e consolidata esperienza maturata nel campo a livello nazionale;
- la congruità e la convenienza per l'Ente sono state valutate in relazione agli esiti dell'indagine di mercato informale effettuata tramite ricerca internet finalizzata ad una comparazione dei valori di mercato;

Dato atto, pertanto, che, con il presente provvedimento - in deroga all'art. 192, D.Lgs. 267/2000 e sulla base del combinato disposto degli artt. 32, comma 2, del Codice e dell'art. 1, comma 3, della L. n. 120/2020 e ss.mm.ii. - si procede, all'affidamento diretto del servizio in oggetto come segue:

- oggetto dell'affidamento: servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato (n. 4 mesi);
- importo complessivo potenziale massimo: € 15.000,00 (I.V.A. e margine di Agenzia inclusi);
- operatore economico: ditta Manpower S.r.l., con sede legale e amministrativa a Milano in via Rossini, 6/8, P. IVA 10981420960, che ha dichiarato il possesso dei requisiti, ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445, sia di ordine generale ex art. 80 del Codice, che di capacità tecnico-professionale;
- ragione della scelta del fornitore: soggetto individuato come in narrativa specificato;
- le clausole del contratto ritenute essenziali: le prestazioni saranno regolate in conformità del presente provvedimento, delle altre disposizioni contenute nell'offerta presentata, agli atti del procedimento, e delle norme del Mercato elettronico che non risultano derogate dagli atti predisposti dalla Stazione appaltante nell'ambito della presente procedura di affidamento;

Richiamate le disposizioni contenute nelle Linee Guida n. 4 di ANAC in relazione agli affidamenti diretti di valore non superiore a € 20.000,00:

"4.2.3 Per lavori, servizi e forniture di importo superiore a 5.000,00 euro e non superiore a 20.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto da effettuarsi nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del Codice dei contratti pubblici e dei requisiti speciali ove previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012). Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche, clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto di cui al presente paragrafo, le stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare idonei controlli ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; a tal fine le stesse si dotano di apposito regolamento, od altro atto equivalente, nel quale sono definite una quota significativa minima di controlli a campione da effettuarsi in ciascun anno solare in relazione agli affidamenti diretti operati, nonché le modalità di assoggettamento al controllo e di effettuazione dello stesso";

Dato atto che, in relazione alla scarsa rilevanza economica dell'affidamento ed alle modalità di

adempimento delle prestazioni:

- si esclude l'obbligo, per l'operatore, di rilasciare la cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103, comma 11, in virtù dell'ulteriore sconto accordato sull'importo inizialmente offerto come documentato in atti;
- si considera assorbito l'avvio dell'esecuzione del contratto dalla comunicazione/ordine;
- si considera assorbito il certificato di ultimazione e l'attestazione di regolare esecuzione con il positivo accertamento della regolare esecuzione del servizio riportato nell'attestato di liquidazione;

Atteso inoltre che:

- è stato acquisito agli atti del procedimento il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), dal quale si evince che l'impresa è in regola con il pagamento dei contributi;
- sono in corso i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dall'operatore economico circa il possesso dei requisiti;
- è possibile procedere alla stipula del contratto mediante ordine elettronico generato automaticamente dal sistema telematico del Mercato Elettronico (MePA), all'esito della verifica dei requisiti, secondo le indicazioni fornite da ANAC con le Linee Guida n. 4;
- è in ogni caso fatta salva la possibilità di ricorrere all'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) della L. n. 120/2020 (decreto semplificazioni) e ss.mm.ii.;

Visto che l'onere finanziario nascente in capo all'Ente, quantificabile in via presuntiva nella somma potenziale massima di complessivi € 15.000,00 (IVA 22% inclusa), trova copertura sul cap. 0110.13.225 – “Fondo per l'utilizzo del lavoro interinale” del bilancio di previsione finanziario 2023/2025, annualità 2023;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000;

Rilevato il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle norme di cui agli artt. 2, co. 3 (estensione del Codice di comportamento), 15, co. 2 e 8, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato da questo Ente comunale e, in particolare, che non esiste, anche ai sensi dell'art. 42 del D. lgs. 50/2016, conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto e al RUP in relazione ai destinatari finali dello stesso;

Dato atto che ai sensi dell'articolo 31 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *Codice dei contratti pubblici* e dell'articolo 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi* il Responsabile del procedimento (RUP) è la Dott.ssa Anita Pagani, Direttore Responsabile del Servizio Organizzazione e Capitale Umano;

Visti:

- il d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. contenente il “*Codice dei contratti pubblici*” e i relativi provvedimenti attuativi aventi efficacia vincolante;
- le Linee Guida n. 4 di ANAC relative a “*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*”
- il d.lgs. 30 marzo 2001, n.165 e ss.mm.ii. “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;
- il d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 “*Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30*”;
- il d.lgs.15 giugno 2015, n. 81 “*Disciplina organica dei contratti di lavoro a revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183*”;

- il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 “Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato”;
- lo Statuto Comunale in particolare l’art. 42 sulle funzioni dei dirigenti/responsabili di servizio;
- il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

Tutto ciò considerato e premesso;

DETERMINA

1. **di richiamare** l’intera premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto, approvandola in tutti i suoi contenuti e intendendola qui di seguito interamente riportata;
2. **di affidare** direttamente, in esecuzione della D.G.C. n. 57/2023, ai sensi dell’art. 1, c. 2, lett. a) del d.l. 76/2020 conv. con L. n. 120/202, alla Società Manpower S.r.l., con sede legale e amministrativa in Milano, alla Via Rossini, n. 6/8, P. IVA 10981420960 – filiale di Ascoli Piceno, il servizio di somministrazione, a tempo pieno e determinato, con presumibile decorrenza dal 1 giugno 2023, per n. 4 mesi, di n. 1 figura professionale appartenente all’area contrattuale degli “Operatori esperti”, profilo “Collaboratore Amministrativo” (ex cat. B3), da assegnare all’U.O.A. Segreteria del Sindaco, come da richiesta specifica del 23 marzo 2023, per una spesa complessiva potenziale massima di € 15.000,00, al lordo delle commissioni d’agenzia (*Fee d’Agenzia*) ed Iva, ove dovuta, secondo il preventivo richiamato in premessa;
3. **di autorizzare** il RUP a perfezionare l’affidamento sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), gestito dalla società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici (Consip S.p.a.);
4. **di dare atto che** il valore effettivo del contratto di somministrazione in parola sarà determinato solo *ex post* in ragione delle ore di lavoro effettivamente prestate nel periodo di efficacia del contratto, pari a 4 mesi;
5. **di finanziare** la spesa complessiva potenziale massima derivante dalla presente procedura, pari ad € 15.000,00 (IVA 22% e margine di agenzia incluse), sul cap. 0110.13.225 – “Fondo per l’utilizzo del lavoro interinale” del bilancio di previsione finanziario 2023/2025, annualità 2023;
6. **di dare atto che** è stato acquisito il CIG tramite il sistema SIMOG presso l’ANAC, ai fini sia della tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010 che del monitoraggio dei contratti pubblici: 97599494B4;
7. **di dare inoltre atto** che nel presente affidamento sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all’operatore economico, né è stato predisposto il (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali;
8. **di dare atto infine che**, con il presente provvedimento, in deroga all’art. 192, D.Lgs 267/2000 e sulla base del combinato disposto degli artt. 32, comma 2, del Codice e dell’art. 1, comma 3, della L. n. 120/2020 e ss.mm.ii. - si procede all’affidamento diretto del servizio in oggetto come segue:
 - oggetto dell’affidamento: servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato;
 - importo complessivo massimo: € 15.000,00 (I.V.A. e margine di Agenzia inclusi);
 - operatore economico: ditta Manpower S.r.l., con sede legale e amministrativa a Milano in via Rossini, 6/8, P. IVA 10981420960, che ha dichiarato il possesso dei requisiti, sia di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice, che di capacità tecnico-professionale;
 - ragione della scelta del fornitore: soggetto individuato come in narrativa specificato;
 - le clausole del contratto ritenute essenziali: le prestazioni saranno regolate in conformità

del presente provvedimento, delle altre disposizioni contenute nell'offerta presentata, agli atti del procedimento, e delle norme del Mercato elettronico che non risultano derogate dagli atti predisposti dalla Stazione appaltante nell'ambito della presente procedura di affidamento;

9. **di precisare che** si procederà alla stipula del contratto mediante ordine elettronico generato automaticamente dal sistema telematico del Mercato Elettronico, all'esito della verifica dei requisiti, secondo le indicazioni fornite da ANAC con le Linee Guida n. 4;
10. **di evidenziare che** è fatta salva la possibilità di ricorrere all'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) della L. n. 120/2020 (decreto semplificazioni);
11. **di dare atto inoltre**, ai sensi dell'art.183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000:
 - che l'obbligazione giuridica derivante dalla presente determinazione diviene esigibile nell'esercizio finanziario 2023 e che le liquidazioni conseguenti saranno disposte indicativamente entro i termini di pagamento presenti in fattura e per gli importi via via indicati, entro i limiti finanziari massimi del presente affidamento;
 - l'impegno di spesa e i termini di liquidazione sopra indicati risultano compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio di competenza e di cassa e con le regole di finanza pubblica;
 - non esistono rischi situazioni di conflitto di interessi anche potenziale ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. 50/2016 e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;
 - il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi della legge n° 241/1990 smi e dell'art. 31 del D. Lgs. n° 50/2016 smi è la dott.ssa Anita Pagani, Direttore Responsabile del Servizio Organizzazione e Capitale Umano del Comune di San Benedetto del Tronto;
12. **di attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D. Lgs. n° 267/2000;
13. **di dare atto infine che** il presente provvedimento è accessibile dall'home page del sito internet del Comune di San Benedetto del Tronto, alla sezione " Atti amministrativi "e "Albo pretorio on line", e sarà altresì pubblicato ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n° 33/2013 nella sezione " Bandi di gara e contratti ".

Il Responsabile del Procedimento
PAGANI ANITA¹

IL SEGRETARIO GENERALE
con funzioni di Dirigente
ex Decreto Sindacale 15/2022
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E CAPITALE
UMANO
ZANIERI STEFANO².

¹ Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa ai sensi dell'art. 3, co. 2, del D.lgs. 39/93

² Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. n.82/2005, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Determina 2023/80

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. CIG: 97599494B4.

VISTO FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO per quanto riguarda la copertura finanziaria, ai sensi del D.Lgs.n.267/2000, art. 151 comma 4°.

Euro	Piano Finanziario	Capitolo	Esercizio	CIG	Impegno N.
15.000,00	1.03.02.12.001	11013225	2023	97599494B4	01290.001

IL DIRIGENTE
SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITA'
TALAMONTI CATIA¹

¹ Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. n.82/2005, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente Determina è pubblicata all'Albo Pretorio in data 29/05/2023 n° 001533 del Registro di Pubblicazione.



L'Incaricato di Segreteria Generale
per la pubblicazione
MAURO ILENIA¹

La presente determina è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 29/05/2023 al 13/06/2023.



L'Incaricato di Segreteria Generale
per la pubblicazione
MAURO ILENIA¹

¹Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa ai sensi dell'art. 3, co. 2, del D.lgs. 39/93
